

STATUTO CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BOLOGNA

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Natura, denominazione e sede
- Art. 2 – Autonomia statutaria e regolamentare
- Art. 3 – Sigillo e logo
- Art. 4 – Missione, valori e funzioni della Camera dell'Economia
- Art. 5 – Principi ispiratori
- Art. 6 – Sistema camerale

TITOLO II: ORGANI STATUTARI

CAPO I – ELENCO DEGLI ORGANI

- Art. 7 – Organi camerali

CAPO II – IL CONSIGLIO CAMERALE

- Art. 8 – Composizione del Consiglio
- Art. 9 – Nomina, durata e scioglimento del Consiglio
- Art. 10 – Funzioni del Consiglio
- Art. 11 – I consiglieri camerali
- Art. 12 – Cessazione dalla carica di consigliere
- Art. 13 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio
- Art. 14 – Commissioni consiliari

CAPO III – LA GIUNTA CAMERALE

- Art. 15 – Composizione della Giunta
- Art. 16 – Elezione e durata della Giunta
- Art. 17 – Funzioni della Giunta
- Art. 18 – I componenti della Giunta
- Art. 19 – Cessazione dalla carica di componente la Giunta
- Art. 20 – Decadenza della Giunta
- Art. 21 – Riunioni e deliberazioni della Giunta

CAPO IV – IL PRESIDENTE

- Art. 22 – Il Presidente
- Art. 23 – Cessazione dalla carica di Presidente
- Art. 24 – Il Vice Presidente

CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 25 – Composizione e durata del Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 26 – Diritti e doveri del Collegio dei Revisori dei Conti e sue competenze

TITOLO III – L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

- Art. 27 – Principi generali
- Art. 28 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 29 – Funzione dirigenziale
- Art. 30 – Attribuzioni dei dirigenti
- Art. 31 – Attribuzione delle funzioni di direzione
- Art. 32 – Il Segretario Generale

TITOLO IV – SOCIETA' ESTERNE ED ENTI STRUMENTALI

- Art. 33 – Principi generali
- Art. 34 – Aziende speciali

Art. 35 – Partecipazioni a società di capitali

TITOLO V – PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

Art. 36 – Principi della pianificazione

Art. 37 – Organismo Indipendente di Valutazione

Art. 38 – Qualità dei servizi

TITOLO VI – INFORMAZIONE, TRASPARENZA ED ACCESSIBILITA'

Art. 39 – Diritto di informazione

Art. 40 – Diritto di accesso documentale, e diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati

Art. 41 – Rimando al Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna

TITOLO VII – GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 42 – Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

Art. 43 – Controllo economico della gestione

Art. 44 – Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti

Art. 45 – Finanziamento della Camera di Commercio

TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 – Pubblicazione dello Statuto

Art. 47 – Approvazione e revisione dello Statuto

Art. 48 – Approvazione e revisione dei regolamenti

Art. 49 – Disciplina transitoria

Art. 50 – Norme di rinvio

TITOLO I: DISPOSIZIONE GENERALI

Art. 1 – Natura, denominazione e sede

1. Ai sensi della Legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i., la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, di seguito denominata Camera di Commercio, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale e, in quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza, curandone lo sviluppo, nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del presente Statuto.
2. La Camera di Commercio di Bologna ha sede in Bologna alla Piazza Mercanzia n. 4 e può dotarsi di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza, al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio.
3. Nel presente Statuto la Camera di Commercio di Bologna viene nominata anche Camera dell'Economia, intendendosi sottolineare i valori della modernità dell'istituto camerale e della compiuta rappresentanza dell'interesse generale di tutte le istanze e le articolazioni del sistema dell'economia bolognese.

Art. 2 – Autonomia statutaria e regolamentare

1. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria e regolamentare riguardo ad ogni dimensione del suo funzionamento e delle sue attività, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 3 – Sigillo e Logo

1. Il sigillo della Camera dell'Economia, di forma circolare, è costituito dalla facciata stilizzata del Palazzo della Mercanzia, sede storica della Camera, circondata dalla dicitura "*Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna*".
2. Il logo della Camera dell'Economia è costituito dalla facciata stilizzata del Palazzo della Mercanzia, sede storica della Camera, con la dicitura "*Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna Camera dell'Economia*".

Art. 4 – Missione, valori e funzioni della Camera dell'Economia

1. La Camera di Commercio:
 - a) opera nell'interesse generale del sistema delle imprese, attraverso la collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio, in sinergia con le associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali;
 - b) svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, nonché, fatte salve le competenze attribuite ad altri soggetti, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese;
 - c) esercita compiti e funzioni proprie attribuite dalla legge; svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre pubbliche istituzioni, nonché quelli derivanti da accordi o convenzioni, informando la propria azione al principio di sussidiarietà.
2. La programmazione degli interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia – nell'ambito del proprio programma pluriennale di attività – è formulata in coerenza con la programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni.
3. La Camera di Commercio può costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Può, inoltre, promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del Codice Civile.

4. La Camera di Commercio può formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali su questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
5. I compiti e le funzioni sono svolti singolarmente o in forma associata, conformemente a quanto previsto dalla legge.

Art. 5 – Principi ispiratori

1. La Camera di Commercio, in quanto titolare di funzioni proprie e di autonomia finanziaria e funzionale, impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità, semplificazione, integrità e pari opportunità.
2. La Camera dell’Economia ispira la propria attività ai principi di sussidiarietà, di collaborazione e cooperazione con le Amministrazioni dello Stato, con la Regione, con gli enti locali, con gli altri enti pubblici e con le organizzazioni rappresentative delle categorie economiche e sociali.
3. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale.
4. La Camera dell’Economia persegue il miglioramento dei propri servizi, adottando gli strumenti di valutazione della performance previsti dalla normativa di riferimento.

Art. 6 – Sistema camerale

1. La Camera di Commercio di Bologna fa parte del sistema camerale italiano, costituito dalle camere di commercio italiane, dalle unioni regionali delle camere di commercio, dall’Unione italiana delle camere di commercio, dai loro organismi strumentali, nonché dalle camere di commercio all’estero ed estere in Italia, legalmente riconosciute dallo Stato.
2. La Camera dell’Economia è partecipe della rete informativa promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall’ordinamento.

TITOLO II: ORGANI STATUTARI

CAPO I – ELENCO DEGLI ORGANI

Art. 7 – Organi camerali

1. Sono organi della Camera dell’Economia:
 - il Consiglio;
 - la Giunta;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Revisori dei conti.
2. Le funzioni del Consiglio, della Giunta e del Presidente si esplicano nel rispetto della distinzione tra i compiti di indirizzo, di programmazione e di governo, riservati a tali organi, e quelli di gestione operativa ed amministrativa, propri del Segretario Generale e della dirigenza.

CAPO II – IL CONSIGLIO CAMERALE

Art. 8 – Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio della Camera dell’Economia è composto da:
 - n. 22 consiglieri in rappresentanza dei settori economici della circoscrizione territoriale di competenza, secondo la ripartizione che segue:

SETTORI DI ATTIVITA’ ECONOMICA	
AGRICOLTURA	1

ARTIGIANATO	3
INDUSTRIA	4
COMMERCIO	4
COOPERAZIONE	1
TURISMO	1
TRASPORTI E SPEDIZIONI	1
CREDITO E ASSICURAZIONI	1
SERVIZI ALLE IMPRESE	5
ALTRI SETTORI (P: Istruzione; Q: Sanità e assistenza sociale; R: Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento; S: Altre attività di servizi)	1
TOTALE	22

- n. 1 consigliere in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - n. 1 consigliere in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali presso la circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio.
2. Nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
 3. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio, assicurando comunque la rappresentanza di tutti gli altri settori di cui al comma 1 del presente articolo.
 4. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
 5. Le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
 6. I criteri generali per la ripartizione dei posti di consigliere in rappresentanza dei settori economici di cui al comma 1 sono stabiliti dalle norme vigenti in materia.

Art. 9 – Nomina, durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
2. Il Consiglio dura in carica cinque anni che decorrono dalla data dell'insediamento ed i suoi componenti operano senza vincolo di mandato e possono essere rinnovati per due volte.
3. Lo scioglimento del Consiglio si verifica nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

Art. 10 – Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo collegiale primario di governo della Camera dell'Economia. Esso è espressione delle volontà, delle istanze e dei bisogni dell'universo delle imprese attive all'interno dell'ambito territoriale di riferimento sul piano dello sviluppo economico e comunque di ogni altro valore ed obiettivo definito dalla missione della Camera di Commercio.
2. Nell'ambito dei compiti di indirizzo e di programmazione, il Consiglio svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) delibera lo statuto e le relative modifiche ed i regolamenti;
 - b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il Presidente e la Giunta e nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese;

- d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio;
 - e) esprime pareri e formula proposte alla Giunta;
 - f) può istituire gruppi di lavoro temporanei su specifici argomenti;
 - g) adempie ad ogni altra funzione prevista da leggi statali e regionali, da regolamenti e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 11 – I consiglieri camerali

1. I consiglieri camerali rappresentano la comunità economica della circoscrizione di competenza ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto.
2. I requisiti per la nomina a consigliere camerale e le cause ostative alla nomina sono stabiliti dalla legge.
3. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal Regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio, nonché dagli Enti, dalle Aziende e dalle Società dipendenti o controllate, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato secondo le modalità e nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento consiliare.
4. I consiglieri esplicano le loro funzioni nel rispetto dei principi ispiratori della Camera dell'Economia nonché dei principi di eticità ed imparzialità.
5. Ciascun consigliere deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità, nonché in tutte le situazioni in cui ricorra un interesse personale.
6. I consiglieri sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato nonché al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 12 – Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri cessano per decadenza, dimissioni o decesso.
2. I consiglieri decadono dalla carica:
 - a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge per la nomina;
 - b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge.Il provvedimento che dichiara la decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
3. Le dimissioni da consigliere sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
4. Il Presidente, venuto a conoscenza di fatti che comportano la decadenza di un consigliere, ne dà comunicazione al Presidente della Giunta Regionale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza e della nomina del sostituto. Il Presidente procede analogamente nei casi di decesso o dimissioni di consiglieri, ai fini della loro sostituzione secondo le procedure previste dalla legge.
5. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere del Consiglio.

Art. 13 – Riunioni e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e

- programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.
2. Il Consiglio, inoltre, si riunisce in via straordinaria quando lo richiedano il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
 3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
 4. Le deliberazioni del Consiglio, fatti salvi i casi in cui si richieda a norma di legge o dal presente Statuto una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
 5. I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle materie disciplinate dal presente Statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza dei componenti.
 6. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o su materie estranee alle competenze dell'organo deliberante.
 7. Il funzionamento del Consiglio, per ogni aspetto non già stabilito dalla legge o dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento consiliare, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario Generale, di possibilità di ammissione di soggetti esterni al Consiglio e comunque ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.
 8. In relazione alle proprie necessità di funzionamento e ai sensi della Legge n. 580/1993 e s.m.i. il Consiglio può individuare ed istituire al proprio interno altri organismi secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare.

Art. 14 – Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari, composte da componenti del Consiglio, possono essere istituite dal Consiglio per procedere all'approfondimento di specifiche questioni e per riferire su di esse.
2. Tali commissioni sono prive di poteri deliberativi, hanno carattere temporaneo e cessano all'espletamento del mandato loro affidato.
3. Il Consiglio camerale può deliberare che soggetti esperti in particolari e specifiche materie possano essere chiamati a far parte di tali Commissioni.
4. Le Commissioni consiliari, previa autorizzazione della Giunta, possono convocare in sede di commissione, per audizioni e pareri, soggetti esperti in materie per le quali non esista adeguata professionalità tra il personale della Camera di Commercio.

CAPO III – LA GIUNTA CAMERALE

Art. 15 – Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a sette, eletti dal Consiglio tra i suoi componenti.
2. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
3. All'interno della Giunta deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante di genere diverso dagli altri.

Art. 16 – Elezione e durata della Giunta

1. L'elezione della Giunta avviene secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento e nel rispetto del Regolamento Consiliare.
2. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima.

3. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato dei suoi membri è rinnovabile per una sola volta.

Art. 17 – Funzioni della Giunta

1. La Giunta è l'organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio.
2. La Giunta nomina tra i suoi membri il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. La Giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:
 - a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività in base a quanto previsto dalla legge, dalle relative norme di attuazione, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
 - b) delibera, nei limiti fissati dalla normativa vigente, sulla partecipazione della Camera dell'Economia a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali, e sulle dimissioni societarie;
 - c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza, anche al fine di assicurare il mantenimento dei servizi sul territorio;
 - d) approva, su proposta del Segretario Generale, il Piano triennale dei fabbisogni di personale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici;
 - e) approva i documenti/provvedimenti inerenti il ciclo di gestione della performance di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i., ivi compreso il sistema di misurazione e valutazione della performance e specificatamente il Piano della performance e la Relazione sulla performance ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i.;
 - f) approva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
 - g) designa il Segretario Generale.
4. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio o al Presidente.
5. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di competenza della Giunta stessa che possono essere adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
6. La Giunta delibera in casi di urgenza sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 18 – I componenti la Giunta

1. I componenti la Giunta camerale rappresentano la comunità economica della circoscrizione di competenza ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e con piena libertà di espressione di voto.
2. I componenti la Giunta camerale esplicano le loro funzioni secondo i principi di eticità ed imparzialità e nel rispetto dei principi ispiratori dell'attività della Camera di Commercio.
3. Ciascun componente la Giunta camerale deve astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità, nonché in tutte le situazioni in cui ricorra un interesse personale.
4. Ciascun componente la Giunta camerale ha diritto ad ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio, nonché dagli Enti, dalle Aziende e dalle Società dipendenti o controllate, copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato secondo le modalità e nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento di Giunta.
5. I componenti la Giunta camerale sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento del loro mandato nonché al segreto nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 19 – Cessazione dalla carica di componente la Giunta

1. I componenti la Giunta cessano dalla carica per decadenza, dimissioni o decesso.
2. I componenti di Giunta decadono dalla carica:
 - a) nel caso della perdita dei requisiti di consiglieri di cui all'articolo 13 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
 - b) nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui all'articolo 13 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
 - c) nel caso di un numero di assenze, reiterate e senza giustificato motivo, alle riunioni dell'organo secondo le modalità previste dal Regolamento di Giunta.
3. Le dimissioni del componente di Giunta sono irrevocabili e devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio.
4. In caso di sostituzione di un componente la Giunta per decadenza, dimissioni o decesso, il Consiglio procede all'elezione secondo le modalità e nel rispetto della normativa di riferimento nonché del presente Statuto.
5. In caso di decadenza o dimissioni da componente di Giunta dell'unico rappresentante in Consiglio del settore dell'industria o del commercio o dell'artigianato o dell'agricoltura, questo decade automaticamente anche dalla carica di consigliere.
6. I componenti la Giunta che subentrano in corso di mandato decadono con lo scadere della Giunta camerale.

Art. 20 – Decadenza della Giunta

1. Qualora, in seguito a decadenza, dimissioni o decesso, sia venuta meno la maggioranza dei suoi componenti la Giunta decade, ed il Consiglio procede ad una nuova elezione, secondo le modalità indicate all'articolo 16 del presente Statuto.
2. Il Consiglio procede ugualmente ad una nuova elezione, secondo le modalità indicate dall'articolo 16 del presente Statuto, in caso di dimissioni della Giunta nella sua interezza.
3. La Giunta, inoltre, decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio camerale;
 - b) per approvazione di una mozione di sfiducia votata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Nel caso di scioglimento del Consiglio camerale si fa riferimento alle procedure previste all'articolo 9 del presente Statuto.
5. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia alla Giunta qualora rilevi che l'organo abbia commesso violazioni di legge, abbia contravenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o nel caso specificato al comma 9 del presente articolo.
6. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
7. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
8. Se la mozione è approvata, la Giunta decade ed il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno di quella stessa seduta consiliare l'elezione della nuova Giunta.
9. Qualora entro i termini di legge per l'approvazione del Consiglio non sia stato predisposto dalla Giunta il progetto relativo al preventivo economico o al bilancio d'esercizio si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5, comma 3, della Legge n. 580/1993 e s.m.i., fatta salva la facoltà del Consiglio di procedere alla votazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità di cui al presente articolo.
10. La Giunta nuovamente eletta dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

Art. 21 – Riunioni e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che ne determina l'ordine del giorno.

2. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni della Giunta, fatti salvi i casi in cui si richieda a norma di legge o dal presente Statuto una maggioranza qualificata, sono assunte a maggioranza dei presenti. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
5. Sono nulle le deliberazioni adottate in violazione delle disposizioni di legge e del presente Statuto o su materie estranee alla competenza dell'organo deliberante.
6. Il funzionamento della Giunta, per ogni aspetto non già stabilito dalla legge o dal presente Statuto, è disciplinato da apposito Regolamento di Giunta, con particolare riguardo alle modalità di convocazione delle sedute, ai requisiti di validità delle stesse, alle modalità di votazione, di verbalizzazione, di intervento del Segretario Generale, di possibilità di ammissione di soggetti esterni alla Giunta e comunque ad ogni altro aspetto del suo funzionamento.

CAPO IV – IL PRESIDENTE

Art. 22 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale dalla Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta.
2. Il Presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad un terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta. In tale caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
4. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per non più di due volte.
5. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato salvo quello previsto dalla legge.
6. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume temporaneamente le funzioni.
7. Il Presidente può delegare ai membri del Consiglio attività e funzioni proprie del suo ruolo, in maniera temporanea o permanente, nelle modalità previste dal Regolamento consiliare, fatti salvi i casi previsti espressamente dalla legge.

Art. 23 – Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per decadenza, dimissioni o decesso.
2. Il Presidente decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio camerale;
 - b) nel caso di perdita dei requisiti di consigliere di cui all'articolo 13 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
 - c) nel caso dell'insorgenza delle incompatibilità di cui all'articolo 13 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;

- d) per approvazione di una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dai commi successivi del presente articolo.
3. Il Consiglio può presentare una mozione di sfiducia al Presidente qualora rilevi che il Presidente abbia commesso violazioni di legge, abbia contravvenuto alle norme statutarie o ai deliberati formali del Consiglio o abbia compiuto atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio.
 4. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica ed essere presentata in una seduta appositamente convocata.
 5. La mozione deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio in carica. Se la mozione è approvata il Presidente decade ed il Vice Presidente assume la presidenza del Consiglio ponendo immediatamente all'ordine del giorno della medesima seduta il primo scrutinio per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio e procedendo allo scrutinio stesso secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché dall'articolo 22 del presente Statuto.
 6. Il nuovo Presidente eletto dura in carica per il restante periodo di durata del Consiglio.

Art. 24 – Il Vice Presidente

1. La Giunta nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente, con voto a maggioranza assoluta dei componenti la Giunta stessa.
2. Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vice Presidente assume la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre trenta giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante, salvo quanto previsto nel comma successivo.
4. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi della normativa di riferimento l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 30 giorni dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

CAPO V – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 25 – Composizione e durata del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'Albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.
2. Nel Collegio è garantita la presenza di almeno un componente di genere diverso dagli altri, pertanto la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio.
4. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo non proceda, entro il termine previsto dalla normativa di riferimento, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.

Art. 26 – Diritti e doveri del Collegio dei revisori dei conti e sue competenze

1. I Revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti della Camera di Commercio.

2. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
3. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità al presente Statuto, alle disposizioni della Legge n. 580/1993 e s.m.i., alle relative norme di attuazione esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta.
4. I Revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri secondo i principi di legge. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
5. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano i principi del codice civile relativi ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO III: L'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 27 – Principi generali

1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzioni tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e di gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai dirigenti, nel rispetto dei principi di legge.
2. I criteri con cui la Camera dell'Economia si organizza e definisce le proprie modalità di funzionamento sono dipendenti e conseguenti rispetto alla missione camerale, così come definita dal presente Statuto.
3. La Camera di Commercio è un'organizzazione complessa che si articola in settori, staff, aree ed uffici.
4. I principi di riferimento per l'organizzazione camerale sono:
 - la coerenza fra modelli organizzativi adottati ed attività svolte;
 - la flessibilità delle forme di organizzazione stesse;
 - la qualità dei processi interni e dei servizi erogati;
 - la sussidiarietà e la complementarità rispetto alle istituzioni e ai soggetti pubblici e privati che concorrono nella realizzazione della missione camerale;
 - la definizione delle politiche perseguite dalla Camera di Commercio nei confronti degli interlocutori istituzionali, economici e sociali e la conseguente programmazione delle attività;
 - l'informazione come strumento organizzativo essenziale per garantire la partecipazione ed il coinvolgimento della comunità economica e sociale nelle scelte e nelle attività della Camera di Commercio;
 - la trasparenza delle scelte di programma e l'accessibilità agli atti e ai procedimenti amministrativi.

Art. 28 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Camera di Commercio promuove una cultura attiva dello sviluppo delle risorse professionali interne alla Camera stessa, persegue obiettivi di valorizzazione del personale ad ogni livello finalizzato alla crescita del patrimonio di competenze indispensabili al perseguimento della missione camerale, ricerca la collaborazione con il personale e le sue rappresentanze nella definizione delle più idonee modalità di organizzazione del lavoro, di sviluppo organizzativo e di creazione di percorsi di miglioramento professionale.
2. La dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, sono disciplinati da appositi provvedimenti.

3. Al personale della Camera di Commercio si applicano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i..

Art. 29 – Funzione dirigenziale

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili:
 - a) della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo della Camera di Commercio, a cui partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte;
 - b) della correttezza amministrativa degli atti;
 - c) dell'efficienza della gestione.
1. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente Statuto godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate e nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.

Art. 30 – Attribuzioni dei dirigenti Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi della Camera di Commercio, spetta ai dirigenti, limitatamente alle materie di propria competenza:

- a) la emanazione di provvedimenti amministrativi, il cui rilascio preveda accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali o deliberazioni camerali;
 - b) gli atti di amministrazione e gestione del personale, i provvedimenti disciplinari di competenza e l'attribuzione di premi ed incentivi economici al personale nell'ambito delle norme di legge;
 - c) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione delle prenotazioni di spesa secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto;
 - d) l'attribuzione, nell'ambito delle materie di propria competenza, di compiti e responsabilità al personale nonché l'individuazione dei responsabili delle attività istruttorie e procedurali e di ogni altro adempimento connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
1. Salva diversa previsione, i dirigenti hanno facoltà di delegare l'esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili delle strutture in cui si articolano le unità organizzative cui sono preposti.

Art. 31 – Attribuzione delle funzioni di direzione

1. Le posizioni di Dirigente o di Responsabile di unità organizzativa ad alta specializzazione, sono ricoperte da personale dipendente dalla Camera di Commercio di idonea qualifica funzionale.
2. L'attribuzione della responsabilità di direzione spetta alla Giunta camerale su proposta del Segretario Generale.
3. La responsabilità di direzione è attribuita a tempo determinato salvo rinnovo espresso. I dirigenti possono essere rimossi anticipatamente dall'incarico, con un procedimento che garantisca il contraddittorio, e indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari, in caso di rilevanti inefficienze nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi assegnati.

Art. 32 – Il Segretario Generale

1. L'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio viene conferito previa apposita procedura comparativa prevista dall'art. 20 della Legge n. 580/1993 e s.m.i..
2. Il Segretario Generale, designato dalla Giunta all'esito della procedura di cui al comma 1 del presente articolo, è nominato dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, che costituisce provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.. Il relativo contratto individuale è sottoscritto dal Presidente

della Camera di Commercio nel rispetto della normativa di riferimento ed in conformità con le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale applicabile ai dirigenti delle camere di commercio.

3. Al Segretario Generale della Camera di Commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, corrispondenti a quelli di cui all'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.. Il Segretario Generale coordina l'attività della Camera dell'Economia nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta.
4. Il Segretario Generale esercita i compiti che gli sono assegnati dalla legge ed assiste gli organi di governo della Camera di Commercio. In particolare:
 - a) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, coordinando a tal fine le attività dei dirigenti e sovrintendendo al personale;
 - b) formula proposte e esprime parere agli organi della Camera di Commercio;
 - c) gestisce i rapporti sindacali e di lavoro presiedendo la delegazione trattante;
 - d) sovrintende al personale della Camera dell'Economia, propone alla Giunta la dotazione organica e le assunzioni;
 - e) partecipa alle riunioni degli organi collegiali senza diritto di voto, con facoltà di esprimere pareri e proposte;
 - f) provvede alla verbalizzazione delle sedute; svolge la funzione di raccordo tra gli organi e l'amministrazione attiva della Camera di Commercio;
 - g) adotta gli atti di competenza dei dirigenti che, per qualsiasi ragione, non siano attribuiti alla responsabilità di un Dirigente ovvero in vacanza del posto o in assenza del Dirigente.
5. E' fatto obbligo al Segretario Generale di partecipare alle attività di formazione organizzate da Unioncamere secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV: SOCIETA' ESTERNE ED ENTI STRUMENTALI

Art. 33 – Principi generali

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio può promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo n. 175/2016 e s.m.i. recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dalla Giunta sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e agli interessi per l'economia locale che si intendono perseguire e nel rispetto delle previsioni di legge ed in particolare del Decreto Legislativo n. 175/2016 e s.m.i..

Art. 34 – Aziende speciali

1. La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge n. 580/1993 e s.m.i. e dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può costituire, dandone comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in forma singola o associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.
2. La Camera di Commercio può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
3. Le aziende speciali sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria con legittimazione separata e rilevanza esterna, rette da un proprio statuto deliberato dalla Giunta camerale a maggioranza dei componenti.

4. Le aziende speciali sono gestite secondo le modalità ed i criteri di legge, con particolare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 s.m.i..
5. Gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
6. Il Presidente della Camera dell'Economia è di norma il Presidente delle aziende speciali, fatta salva la sua facoltà di rinuncia all'incarico: in tal caso il Presidente delle aziende speciali è nominato dalla Giunta camerale.
7. Il Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali è composto da un numero di membri definito dallo statuto delle aziende medesime.
8. I direttori delle aziende speciali, cui compete la responsabilità gestionale, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende medesime, secondo le modalità stabilite dallo statuto delle stesse che ne disciplina altresì le ipotesi di revoca.
9. La Giunta camerale esercita la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti, anche attraverso i propri componenti nominati negli organi di amministrazione aziendale. I rapporti degli organi camerale con gli organi delle aziende, ivi compreso con il Collegio dei Revisori delle aziende, sono disciplinati nello statuto delle aziende speciali.
10. In sede di nomina dei componenti degli organi delle aziende speciali, almeno uno dei componenti nominati dalla Camera di Commercio è individuato di genere diverso da quello degli altri.

Art. 35 – Partecipazioni a società di capitali

1. La Camera di Commercio può promuovere la costituzione o partecipare a società di capitali ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.
2. Al fine di garantire l'autonomia gestionale delle società ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi della Camera dell'Economia, possono venire sottoscritti con le società partecipate appositi contratti di programma, su indicazione del Consiglio camerale su proposta della Giunta, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci fra Camera di Commercio e società.
3. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende partecipate dalla Camera di Commercio, qualora compete all'Ente camerale l'indicazione di almeno due nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

TITOLO V: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITA'

Art. 36 – Principi della pianificazione

1. Nell'esercizio delle sue attività la Camera di Commercio fa propri il principio della pianificazione pluriennale, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, al Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i. ed al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 e s.m.i., e nell'ambito dei poteri dei diversi organi camerale così come stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
2. La funzione di pianificazione si esplica nella:
 - a) predisposizione da parte del Consiglio camerale di un documento di indirizzo pluriennale che individua gli obiettivi di attività e le relative politiche nei confronti dei differenti interlocutori della Camera;
 - b) predisposizione da parte della Giunta camerale del piano della performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance della Camera di Commercio;

- c) predisposizione da parte della Giunta ed approvazione da parte del Consiglio, della relazione previsionale programmatica che aggiorna annualmente il programma pluriennale;
- d) predisposizione da parte della Giunta ed approvazione da parte del Consiglio, del preventivo annuale e del piano degli indicatori e dei risultati attesi, redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica e con il piano della performance.

Art. 37 – Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti. I componenti dell'Organismo sono nominati tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione sono nominati dalla Giunta camerale per una durata coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance. L'incarico è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.
3. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco nazionale.
4. L'eventuale revoca dell'incarico di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza deve essere adeguatamente motivata.
5. L'Organismo Indipendente di Valutazione esercita, in piena autonomia, le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i. con l'obiettivo di supportare la Camera di Commercio sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale.

Art. 38 – Qualità dei servizi

1. La Camera di Commercio persegue una politica di qualificazione costante dei servizi da essa erogati e a tal scopo utilizza gli strumenti e le risorse necessarie a garantire la definizione, il costante monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi.
2. Le modalità di esercizio di tale funzione sono definite dal Manuale della qualità e dal documento che definisce annualmente la politica della qualità della Camera di Commercio, nonché dai documenti previsti dal Decreto Legislativo n. 150/2009 e s.m.i. relativi al ciclo della Performance.

TITOLO VI: INFORMAZIONE, TRASPARENZA ED ACCESSIBILITA'

Art. 39 – Diritto di informazione

1. Al fine di promuovere la partecipazione della comunità economica e sociale alle scelte ed all'attività della Camera di Commercio e di garantire la trasparenza delle stesse, la Camera dell'Economia valorizza e sostiene il diritto di informazione sul suo funzionamento istituzionale attraverso idonee forme di comunicazione.
2. La Camera di Commercio adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1 della Legge n. 190/2012 e s.m.i., da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire l'informazione, la trasparenza e l'accessibilità.

Art. 40 – Diritto di accesso documentale e diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati

1. La Camera di Commercio garantisce:
 - l'accesso documentale a chiunque abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i., delle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento camerale;
 - l'accesso civico a chiunque, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva, richieda documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33./2013 e s.m.i., delle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento camerale;
 - l'accesso generalizzato a chiunque, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ai dati e ai documenti detenuti dalla Camera dell'Economia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., delle norme del presente Statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento camerale.

Art. 41 – Rimando al Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna

1. Per quanto concerne l'esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di Commercio si rimanda all'apposito Regolamento.

TITOLO VII: GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 42 – Principi e norme della gestione patrimoniale e finanziaria

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 e s.m.i., nonché dalle altre Leggi dello Stato vigenti in materia.

Art. 43 – Controllo economico della gestione

1. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 e s.m.i., la Camera di Commercio attua attraverso la costituzione di un apposito ufficio, forme di controllo economico interno della gestione al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività camerale, riferita ai centri di gestione economica per aree di attività, processi, volta al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 44 – Responsabilità degli amministratori e dei dirigenti

1. Agli Amministratori ai dirigenti della Camera di Commercio si applicano le norme di responsabilità previste dalla legge.
2. Agli Amministratori, ai dirigenti ed ai Responsabili dei vari servizi corre l'obbligo di denuncia nei casi e nelle modalità previste dall'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 e s.m.i..

Art. 45 – Finanziamento della Camera di Commercio

1. Circa il finanziamento della Camera di Commercio si rimanda alla normativa di riferimento, in particolare all'art. 18 della Legge n. 580/1993 e s.m.i..

TITOLO VIII: NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 46 – Pubblicazione dello Statuto

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed è inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Può inoltre essere reso pubblico nelle altre modalità ritenute opportune dal Consiglio camerale per ottenere la migliore pubblicizzazione dello stesso presso la comunità economica e sociale e nei confronti di ogni altra istituzione.

Art. 47 – Approvazione e revisione dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono approvati dal Consiglio camerale con il voto dei due terzi dei componenti.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 48 – Approvazione e revisione dei regolamenti

1. Il Regolamento consiliare ed il Regolamento di Giunta, richiamati nel presente Statuto, sono deliberati dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto o dalle successive modifiche qualora, in conseguenza di queste, debbano essere adottati nuovi regolamenti.
2. Alle modifiche dei regolamenti si applicano le stesse norme previste per la loro approvazione.

Art. 49 – Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo precedente, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o dello Statuto medesimo.

Art. 50 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle camere di commercio, contenuta nella Legge n. 580/1993 e s.m.i. e nei relativi regolamenti di attuazione.

IL SEGREATARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi